



**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E
L'AZIENDA SOCIO - SANITARIA LOCALE N. 2 GALLURA PER GARANTIRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RADIODIAGNOSTICA E, NELLO
SPECIFICO, DI SCREENING MAMMOGRAFICO
TRA**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Serafinangelo Ponti, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura, di seguito indicata con ASL 2 richiedente, con sede legale in Olbia, via Bazzoni Sircana 2/2a, C.F. e P.IVA 02891650901 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Irione, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO

- che con nota PG/2026/18910 del 12/05/2026 l'ASL 2 Gallura, stante l'attuale situazione di emergenza assistenziale, determinata da una grave e perdurante carenza di personale medico specializzato, ha manifestato all'AOU di Sassari l'esigenza di avvalersi delle prestazioni professionali di Dirigenti Medici nell'ambito della radiodiagnostica e, nello specifico, dello screening della mammella, al fine di garantire la regolare funzionalità dei servizi ospedalieri e la continuità nell'erogazione dei LEA;
- che l'AOU di Sassari, acquisita la disponibilità di alcuni specialisti nella disciplina in argomento, ha espresso la volontà di procedere alla stipula di apposita Convenzione al fine di garantire, ove possibile, le prestazioni richieste;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 31/16 del 17/06/2026 la Regione ha fornito, tra l'altro, linee di indirizzo per la definizione di una tariffa unica omogenea da applicare alle prestazioni professionali rese nell'ambito di convenzioni e accordi tra aziende del SSR, finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie;
- che dalla stipula della Convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'AOU di Sassari nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto le attività potranno essere garantite a favore della ASL 2 Gallura previa acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti e del/dei Direttore/i della/e Struttura/e interessata/e e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza, come definiti dal/i suoi Direttore/i.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1
OGGETTO**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di Screening Mammografico e/o Diagnostica Senologia Radiologica, per garantire il regolare funzionamento e supporto delle attività diagnostiche, da parte dei dirigenti medici, identificati attraverso manifestazione di interesse e previa acquisizione della loro disponibilità, al fine di poter garantire, da parte del Direttore della Struttura coinvolta, il principio di rotazione negli accessi alle prestazioni ed alle sedi interessate.

Art. 2 MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici che hanno optato per rapporto di lavoro esclusivo, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti degli art. 91 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019/2021 e 21 comma 1 lett. d), del CCNL dell'Area Sanità triennio 2022/2024, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'AOU di Sassari.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161, le ore al di fuori del debito orario non potranno in alcun modo superare nel totale le 40 ore mensili per ciascun dirigente medico tenendo conto delle altre attività svolte previste dal CCNL vigente (ad es. libero professionale, attività in convenzione, prestazioni aggiuntive, ecc).

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL Gallura e il Direttore delle Struttura coinvolta dell'AOU di Sassari, al quale il dirigente che svolge prestazioni in convenzione è tenuto a presentare un rendiconto mensile delle ore effettuate al di fuori del debito orario.

L'attività verrà svolta sulla base degli accordi intercorsi tra le strutture coinvolte delle rispettive Azienda e secondo le indicazioni organizzative fornite dall'ASL Gallura.

Art. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni medico specialistiche rese dal personale della AOU di Sassari, afferente alla disciplina di Radiodiagnostica, l'ASL 2 Gallura, in conformità a quanto stabilito, da ultimo, con la Delibera di Giunta Regionale n. 31/16 del 17/06/2026, si impegna a corrispondere per ciascun Dirigente Medico individuato, un compenso pari a euro 140,00 (centoquaranta euro/00) lordi/ora oltre IRAP.

Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato, assumendo come riferimento le tariffe ACI in ordine all'utilizzo del mezzo proprio, ciò ove non sia possibile utilizzare il mezzo aziendale.

Il personale coinvolto dovrà presentare all'ASL 2 Gallura apposita rendicontazione mensile - attestante le prestazioni eseguite, l'U.O. in cui sono state rese, il numero di ore rese, i tempi e modalità del viaggio e la congruità della prestazione stessa - validata dal Direttore della Struttura a cui afferisce il personale e dal Direttore/Direttori della/e Struttura/e della ASL2 Gallura in cui le prestazioni sono state rese o suo delegato.

Il rendiconto, firmato dal medico interessato, dovrà contenere possibilmente i suoi recapiti (numero di telefono e indirizzo mail). Il rendiconto, firmato dal medico interessato, dovrà contenere possibilmente i suoi recapiti (numero di telefono e indirizzo mail). Il rendiconto sarà trasmesso contestualmente, per opportuna conoscenza, alla SC Gestione Economica e Finanziaria dell'AOU.

L'ASL 2 Gallura, dopo l'autorizzazione della Direzione Sanitaria, emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) correlato da apposito report con l'indicazione che dettaglia l'importo delle prestazioni rese nonché eventuali rimborsi spettanti per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'AOU di Sassari; il canale da utilizzare per la trasmissione sarà "fatturazione@pec.aou.ss.it".



Sulla base dell'ordine ricevuto dalla all'ASL Gallura tramite NSO, la SC Gestione Economica e Finanziaria dell'AOU Sassari provvederà all'emissione e trasmissione della relativa fattura elettronica.

L'ASL Gallura provvederà al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture mediante bonifico bancario sul c/c girofondi 0306369 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia di Sassari e successivamente l'AOU di Sassari erogherà i compensi ai professionisti interessati, secondo la ripartizione prevista da CCNL vigente in materia. La liquidazione delle competenze al personale dell'AOU di Sassari che ha eseguito le prestazioni sarà fatta dalla SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali previo accertamento della prestazione resa al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto.

Art. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL Gallura, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà validità annuale, con possibilità di proroga.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, anche senza preavviso. In caso di recesso, l'AOU di Sassari avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

In conformità alla vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali, viste le disposizioni di cui all'art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 recante "*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*" e quelle relative al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, con la presente convenzione vengono disciplinate le attività che comportano un trattamento di dati personali e particolari per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria.

I Dirigenti Medici di cui alla presente convenzione sono formalmente individuati, con separato provvedimento conforme allo schema tipo allegato alla presente convenzione, adottato dal Direttore della Struttura di riferimento presso la quale gli stessi saranno chiamati ad operare, quali autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03 ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il provvedimento di individuazione di cui al precedente capoverso definisce l'ambito di autorizzazione e le regole tecniche ed organizzative alle quali ciascun medico in convenzione dovrà attenersi in ogni fase del trattamento di dati personali e particolari riferiti ai pazienti.



I Dirigenti Medici autorizzati, pertanto, potranno trattare dati personali e particolari dei pazienti ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

**Art. 7
FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Sassari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

**Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a carico dell'ASL Gallura (autorizzazione n.1 del 30/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate Sassari).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria di SS
Dott. Serafinangelo Ponti

Il Direttore Generale.
Azienda Socio Sanitaria Locale Gallura
Ing. Antonio Irione